



COMUNE DI CLAVESANA Provincia di Cuneo

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

Titolo I GENERALITA' DEL REGOLAMENTO

Art. 1. Limiti del Regolamento

Il presente regolamento disciplina il servizio di polizia rurale per l'intero territorio comunale.

Art. 2. Oggetto del servizio di polizia rurale

Il servizio di polizia rurale ha lo scopo di assicurare, nel territorio del Comune, la regolare applicazione delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni che interessano in genere le coltivazioni, le attività agricole e la realtà rurale nella sua globalità.

Art. 3. Organi preposti al servizio di polizia rurale

Il servizio di polizia rurale è svolto, alle dirette dipendenze del Sindaco, dagli Ufficiali ed agenti di Polizia Municipale, dagli Ufficiali e agenti di Polizia Giudiziaria, nonché dal Corpo Intercomunale di Polizia Municipale ove istituito, a norma delle disposizioni vigenti.

Art. 4. Ordinanze del Sindaco

Le ordinanze emanate dal Sindaco in materia, ai sensi delle disposizioni vigenti, debbono contenere, oltre le indicazioni delle persone cui sono indirizzate, il preciso oggetto per il quale sono emesse, il termine di tempo assegnato all'adempimento, le disposizioni legislative o regolamenti di base alle quali è fatta l'intimazione e le sanzioni a carico degli inadempienti.

Titolo II RISPETTO DEI BENI PRIVATI E BENI COMUNALI

Art. 5. Passaggio sui fondi privati

E' proibito entrare o passare abusivamente senza necessità attraverso fondi altrui anche se incolti e non muniti di recinti o ripari.

Gli aventi diritto di passaggio sui fondi altrui per servitù acquistata o per aver ottenuto temporaneamente il permesso dal proprietario, devono usare la massima cura affinché non vengano danneggiati i raccolti pendenti, le piante, le siepi e qualunque altra cosa inerente ai fondi stessi.

Il diritto di passaggio per fondi altrui non deve eccedere la forma prevista per la servitù legittimamente acquistata o il permesso ottenuto dal proprietario. Non si dovrà cioè deviare dalla strada consueta o espressamente determinata, né sarà lecito passare con bestiame o veicoli se il diritto di passaggio è concesso solo ai pedoni.

Art. 6. Passaggio su fondi comunali

E' vietato il passaggio sui terreni comunali senza autorizzazione. Chi avesse il permesso di attraversare i terreni comunali, è tenuto ad osservare le norme per il passaggio sui terreni privati dettate nell'articolo precedente.

E' vietato in ogni caso fare impianti di qualsiasi genere sui fondi e sugli spazi di proprietà del Comune. E' pure vietato il rinnovamento di siepi lungo i fondi privati ai confini con quelli comunali e con le strade pubbliche e vicinali, senza avere previamente ottenuto l'autorizzazione.

Art. 7. Sentieri panoramici

La definizione e la realizzazione di sentieri panoramici per la percorrenza da parte dei turisti in forma organizzata, in gruppi o singolarmente, deve preventivamente essere autorizzata in forma scritta dal Sindaco.

Il passaggio di tali sentieri in fondi privati deve essere preventivamente autorizzato per iscritto dall'avente diritto. Il passaggio di tali sentieri in fondi comunali deve essere preventivamente autorizzato dal Sindaco.

I turisti in forma organizzata potranno essere soggetti a sanzioni qualora danneggino colture o proprietà limitrofe ai sentieri. E' vietato loro contribuire ad ogni forma di inquinamento acustico e ambientale.

Art. 8 Altri passaggi per mezzi sportivi e per motivi di svago

E' vietato attraversare terreni, capezzagne, campi privati con cavalli, veicoli fuoristrada, motocicli da motocross, motori e mezzi agricoli in genere senza specifico consenso dei proprietari.

Art. 9. Appropriazione dei prodotti

I frutti cadenti dalle piante, anche se esse sono su terreni confinanti con strade soggette al pubblico transito, appartengono al proprietario delle piante stesse e nessuno può impossessarsene senza il suo esplicito permesso.

E' vietato recuperare le nocciole dilavate dai temporali e finite sui fondi di confine senza esplicita autorizzazione del proprietario del terreno sul quale sono depositate.

E' permesso raccogliere funghi e tartufi su fondi altrui senza il consenso del proprietario o dell'avente diritto. Tuttavia questi può vietare tale possibilità mediante apposizione, sul limite della proprietà, di cartelli richiamanti tale divieto in base alla norma vigente, posti in maniera visibile e continuata uno dell'altro.

Art. 10. Sciami di api.

Con riferimento alle norme del Codice Civile, chi dovesse recuperare sciami di api dei propri alveari su fondi altrui, deve prima avvisare il proprietario del fondo ed è tenuto al risarcimento di eventuali danni alle colture, alle piante ed agli allevamenti.

Con richiamo alle disposizioni dell'articolo 924 del Codice Civile, gli sciami scappati agli apicoltori potranno essere raccolti dal proprietario del fondo sul quale sono andati a poggiarsi soltanto quando il proprietario degli sciami non li abbia inseguiti entro due giorni, od abbia cessato durante due giorni ad inseguirli.

Titolo III

PASCOLO, CACCIA, PESCA

Art. 11. Pascolo degli animali

Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente in modo da impedire che, con lo sbandamento, rechi danni ai fondi finitimi o molestia ai passanti o provochi pericolo per i ciclomotori e gli automezzi di ogni genere in transito. Nelle ore notturne, il pascolo è permesso nei soli fondi chiusi.

Art. 12. Caccia e pesca

L'esercizio della caccia e della pesca è disciplinato dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Titolo IV

COSTRUZIONE E CASE RURALI

Art. 13. Costruzione dei fabbricati rurali

Per la costruzione, l'ampliamento o il riattamento di case rurali, stalle, fabbricati rurali, si applicano le norme in materia urbanistico – edilizia ed igienico – sanitaria.

Tutti i fabbricati e le attinenze, situate in prossimità delle strade, devono essere munite di gronda anche in senso verticale e l'acqua piovana incanalata in modo da evitare danno alle strade.

I fienili, i depositi di carburante, le stalle, le concimaie devono essere costruiti e mantenuti secondo le prescrizioni dei regolamenti vigenti.

Art. 14. Divieto di abbandono di rifiuti

E' vietato depositare o abbandonare rifiuti, carrozze o rottami di macchine agricole in prossimità delle abitazioni o in campagna aperta.

I rifiuti dovranno essere smaltiti con le modalità delle vigenti disposizioni mediante deposito negli appositi contenitori o aree di raccolta, mentre i rottami di macchinari presso le aree di raccolta attrezzate per la demolizione.

Art. 15. Depositi di esplosivi ed infiammabili

Dovendosi costruire o gestire depositi o magazzini per la conservazione di sostanze esplodenti ed infiammabili da usarsi per lavori agricoli, l'interessato dovrà sottostare alle disposizioni che disciplinano tale materia.

Art. 16. Acque piovane e non

I cortili, le aie e gli orti annessi alle case rurali devono avere un adeguato pendio regolato in modo da permettere il completo e rapido allontanamento delle acque pluviali, dello stillicidio dei tetti e delle acque d'uso domestico, provenienti dai pozzi, cisterne, ecc...

E' vietato disperdere acque di scarico in fossi aperti o di creare ristagni in fondi confinanti. Queste opere devono essere conformi alle norme d'igiene e sanità previste dalla legge.

E' vietato tenere latrine non conformi alle norme igieniche e sanitarie vigenti.

Art. 17. Stalle e concimaie

Le stalle con due o più bovini o equini adulti devono essere fornite di apposita concimaia, costruita e mantenuta secondo quanto previsto dagli articoli 233 e seguenti del T. U. delle LL.SS. 27 luglio 1934, n. 1265.

Il letame dovrà essere raccolto in concimaie, con plateas impermeabile, lontane da corsi d'acqua.

Occorrendo raccogliere il letame fuori dalla concimaia, i mucchi relativi sul nudo terreno potranno essere autorizzati, previo parere del servizio di igiene pubblica in aperta campagna lontano dalle abitazioni a conveniente distanza da corsi d'acqua ed in località che non diano luogo per la loro posizione, a possibilità di infiltrazioni inquinanti l'acqua del sottosuolo. Restano ferme per gli allevamenti le disposizioni vigenti in materia di industrie insalubri di 1^a classe.

Art. 18. Cani da guardia

I cani a guardia degli edifici rurali non possono essere lasciati liberi ma devono essere custoditi con apposita recinzione o assicurati ad idonea catena conforme alle prescrizioni delle Leggi regionali in materia di tutela degli animali d'affezione.

Le piccole attrezzature di riparo dei cani da guardia e lo spazio di movimento dei cani stessi debbono essere alla distanza minima di 3 metri dal confine delle proprietà vicine ove non sussista muro o rete di recinzione tra le stesse.

Titolo V

FOSSI, CANALI, DISTANZE ALBERI RAMI E SPONDE

Art. 19. Libero deflusso delle acque

I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine.

Sono pure vietate le piantagioni, che abbiano ad inoltrarsi dentro i rii, fossi e canali in modo tale da restringere la sezione normale del deflusso delle acque, e le sponde dovranno essere tenute sgombre da alberi, sottobosco, sterpaglie e quant'altro possa impedire il deflusso delle acque.

In caso di trascuratezza od inadempienza da parte del proprietario o di chi per esso, il Comune potrà compiere dette operazioni a spese del trasgressore.

Art. 20. Distanze per fossi, canali e alberi

Per la realizzazione di fossi di scolo, canali, scavi e riporti in genere, la distanza dai confini deve essere, come minimo, pari a m. 1,50 indipendentemente dalla profondità dei medesimi e salvo diversi accordi tra i confinanti.

Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali, la distanza va sempre mantenuta a m. 1,50 e viene misurata dal punto d'inizio della scarpata ove esistente ovvero alla base dell'opera di sostegno, dal ciglio stradale negli altri casi.

Per la distanza degli alberi è necessario attenersi alle distanze previste dall'allegato "A" al presente regolamento.

Art. 21. Regimazione delle acque

E' necessario richiedere il consenso del proprietario del fondo sottostante per far sfociare i tubi di drenaggio sotterraneo.

Per evitare ristagno dell'acqua è consigliabile sfociare nei rivi, nei fossi e nei canali concordemente con i proprietari.

E' proibito danneggiare in qualsiasi modo (con scavi, scassi o altro) le sorgenti e le condutture delle acque pubbliche, o lordare le medesime in qualsivoglia maniera.

Secondo le norme del Codice Civile è proibito a chiunque di deviare l'acqua piovana o sorgiva dal suo corso naturale, o riversarla sulle strade. E' altresì proibito convogliarla con tubazioni od altri manufatti per sfociarla sui fondi del proprietario sottostante. Queste opere vanno concordate con i confinanti, che anche se danno il loro consenso per l'attraversamento della proprietà non sono obbligati a concorrere alle spese di realizzazione.

I fossi stabiliti nelle proprietà private per rendere innocue le acque di scorrimento e regolare il deflusso, devono avere percorso trasversale alla pendenza del terreno, con inclinazione tale che le acque non possano produrre erosioni.

Così pure i terreni seminativi nudi o erborati, dovranno essere lavorati nel senso del minor pendio.

L'irrigazione dei fondi deve essere fatta in modo da non arrecare pregiudizio e danno a terreni e fabbricati vicini.

L'eventuale regimazione delle acque residue dovrà avvenire nel rispetto dei commi precedenti.

La violazione al presente obbligo comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 45 del presente Regolamento.

Art. 22. Spurgo e pulizia fossi e canali

Ai proprietari dei terreni, soggetti a servitù di scolo, di fossati o canali privati, è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che, anche in caso di piogge continue e quindi di piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini e delle eventuali vie contigue.

Gli attraversamenti dei fossi delle strade comunali e vicinali che servono per l'accesso alle proprietà limitrofe devono essere spurgati dai proprietari.

Art. 23. Recisione rami protesi e radici e pulizia delle sponde

I proprietari dei fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade, ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre i fondi confinanti o il ciglio stradale, impedendo la libera visuale.

Inoltre, sono tenuti a mantenere i condotti di acqua e ponti laterali alle strade che servono per l'accesso ai fondi, in modo che non possa derivarne danno alle strade, senza ostacolare l'accesso degli aventi diritto ed impedendo la libera visuale.

I proprietari dei terreni coerenti alle strade comunali hanno l'obbligo altresì di tenere pulite le scarpate ascendenti e discendenti, oltre ad asportare periodicamente le piccole porzioni di terreno franato nella cunetta stradale.

In caso di trascuratezza o di inadempienza da parte del proprietario o di chi per esso, il Comune potrà compiere dette operazioni a spese del trasgressore, ferma restando la contravvenzione accertata.

Art. 24. Lavorazioni del terreno

I frontisti delle strade pubbliche, vicinali o di altro uso pubblico non possono lavorare il terreno dei loro fondi sul lembo delle strade, ma devono lasciare lungo di esso uno spazio di almeno m. 1,50 per creare la regolare capezzagna e per volgere l'aratro ed i mezzi meccanici senza provocare danno alle strade, alle siepi ed ai fossi.

Inoltre, dovendo provvedere all'impianto di nuovi vigneti o al reimpianto di esistenti su appezzamenti situati lungo strade comunali o di grado superiore (provinciali, statali), tra il fondo coltivato ed il ciglio della strada o dalla cunetta, ove esistente, deve essere rispettata la distanza minima di 3 metri onde permettere la formazione della capezzagna e di 2 metri qualora l'impianto delle viti avvenga in senso longitudinale rispetto alla strada. Gli impianti già esistenti all'entrata in vigore della presente norma che, rispetto alle strade, siano ad una distanza inferiore a 3 metri sono tollerati purchè siano collocati a non meno di metri 1,50 dal ciglio della strada medesima.

In ogni caso, se nello svolgimento delle operazioni colturali o nel transito dei mezzi meccanici, verranno recati danni ai fossi ed alle strade, i relativi proprietari sono tenuti al risarcimento dei danni arrecati oppure al ripristino a loro spese.

Art. 25. Canali ed opere consortili

Per la manutenzione dei canali e delle altre opere consortili destinati all'irrigazione ed allo scolo delle acque, si applicano, se esistenti le norme in materia del regolamento del consorzio stesso.

In mancanza, si applicano quelle di cui al presente capo.

Art. 26. Dilavamento superficiale acque piovane

I proprietari ed i conduttori dei vigneti (in particolare quelli impiantati a rittochino) e degli altri coltivi dai quali in seguito ad eventi meteorici, vi sia dilavamento superficiale verso le proprietà e/o le strade sottostanti, debbono adoperarsi per evitare danni alle proprietà ed alle strade sottostanti con la realizzazione di scoline, fossi, drenaggi, inerbimento o altri interventi e la loro sistematica manutenzione e mantenimento in funzionalità.

Una particolare attenzione deve essere dedicata ai terreni confinanti con le strade pubbliche, al fine di evitare danni e contrattempi alla collettività.

Nel caso queste precauzioni non vengano assunte in maniera deguata o vengano eseguite lavorazioni al terreno in maniera sconsiderata ed i danni alle proprietà e/o alle strade sottostanti si ripetano in modo continuativo (salvo i casi di eventi meteorici di eccezionale portata), i proprietari ed i conduttori debbono far fronte ai danni arrecati.

Titolo VI

IMPIEGO DI PRESIDI SANITARI IN AGRICOLTURA PER LA DIFESA DALLE MALATTIE DELLE PIANTE

Art. 27. Difesa contro le malattie delle piante

Allo scopo di difesa contro le malattie delle piante viene stabilito quanto segue:

Nella evenienza di comparsa di crittogame parassite delle piante, insetti, o altri animali nocivi all'agricoltura, l'Autorità comunale, d'intesa con i competenti uffici provinciali per l'agricoltura e con l'osservatorio fitopatologico competente per il territorio, impartisce, di volta in volta, disposizioni che dovranno essere scrupolosamente rispettate dai proprietari dei fondi, dai conduttori e da chiunque altro ne sia interessato, per sostenere la lotta contro tali parassiti in conformità della legge 18 giugno 1931, n. 987, contenente norme per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche, e successive modificazioni, Salve le disposizioni dettate dalla predetta legge stessa, approvato con R.D. 12 ottobre 1933, n. 1700, e modifiche con R.D. 2 Dicembre 1937, n. 2504, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ed altri comunque interessati all'azienda, di denunciare all'Autorità Comunale, al competente Servizio Regionale per l'agricoltura o all'Osservatorio fitopatologico, la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o, comunque, di malattie o deperimenti che appaiono diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro di essi i rimedi e i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati.

Verificandosi casi di malattia diffusibile o pericolosa, i proprietari ed altre persone comunque interessate all'azienda non potranno trasportare altrove le piante o parti di piante esposte all'infestazione, senza un certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio fitopatologico competente per il territorio.

Nella lotta contro i parassiti della vite e degli alberi da frutto dovranno essere usati i principi attivi che non siano tali da creare danni e pericoli per la popolazione, oltre che agli operatori agricoli, i quali comunque dovranno assumere ogni precauzione al fine di evitare i pericoli di inquinamento dell'ambiente e diffusione nociva per piante, animali e persone.

- dopo il secondo comma dell'art. 27 viene inserito il comma 2 bis:

L'obbligo della segnalazione di cui al comma precedente, stante le finalità di pubblico interesse, supera gli obblighi connessi al segreto professionale. L'obbligo dell'esecuzione degli interventi di difesa o dell'adozione delle altre misure fitosanitarie prescritte dalle norme di lotta obbligatoria è vigente anche nei terreni incolti ed abbandonati.

L'eventuale lotta contro le erbe infestanti, deve essere condotta con principi attivi che non possano recare danni ad animali e persone.

Deve essere data preventiva comunicazione al Servizio di Igiene pubblica ed al Comune dei programmi di trattamenti che utilizzano presidi sanitari di I^a classe tossicologica. La comunicazione deve contenere.

- 1) il nominativo del committente
- 2) il nominativo del responsabile del trattamento e gli estremi del patentino per l'uso di prodotti di I^a classe
- 3) una descrizione del territorio con la segnalazione di zone sensibili (corsi d'acqua, abitazioni, allevamenti, approvvigionamenti idrici, ecc.)
- 4) le colture da trattare
- 5) l'indicazione del presidio sanitario usato per singola coltura, gli estremi della registrazione e le quantità previste
- 6) l'indicazione dei mezzi con cui saranno effettuati i trattamenti
- 7) il sistema previsto per lo smaltimento dei contenitori vuoti.

- dopo il quarto comma dell'art. 27 viene inserito il comma 4 bis:

Nel caso specifico di Flavescenza Dorata:

- a) *qualora la legge prescriva l'adozione della lotta fitoiatrica obbligatoria questa dovrà essere condotta anche nei vigneti abbandonati.*
- b) *È obbligatorio provvedere all'estirpazione dei vigneti non più condotti entro e non oltre il 15 maggio di ogni anno*
- c) *E' obbligatorio mantenere puliti i vigneti non più coltivati*
- d) *E' obbligatorio mantenere una fascia di rispetto per gli incolti arbustivi confinanti con vigneti di m. 5 e m. 15 per gli incolti con prevalenza di piante arboree.*

ART. 27bis - LOTTA CONTRO GLI ORGANISMI NOCIVI DELLE PIANTE DI CUI AL D.LGS. 19 AGOSTO 2005 N. 214.

In presenza di misure di lotta obbligatoria adottate in attuazione del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 214 il proprietario del fondo e il conduttore, in solido tra loro, debbono eseguire tutte le pratiche agronomiche ed i trattamenti fitosanitari secondo le prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dai competenti organi regionali e statali. Chiunque abbia notizia dell'inadempienza circa gli obblighi di lotta obbligatoria ne dà

comunicazione al Comune il quale tramite la Commissione agricoltura segnalerà all'inadempiente l'obbligo di procedere. Nel protrarsi dell'inadempienza oltre i termini fissati dal Comune, questo provvederà a segnalare i fatti al settore Fitosanitario regionale per l'adozione degli adempimenti di competenza. Il Comune pone a carico dell'inadempiente in solido col proprietario del fondo stesso, le spese sostenute dall'Amministrazione per gli atti e le attività da esso eseguite.

Nella lotta contro gli organismi nocivi delle piante si applicano inoltre le disposizioni di cui al punto 1 previste per la prevenzione della diffusione degli organismi nocivi delle piante.

Art. 27ter - ORGANI PREPOSTI ALLA VIGILANZA.

Alla vigilanza sull'applicazione delle misure comunali in tema di prevenzione della diffusione e di lotta contro gli organismi nocivi delle piante sono preposti in primis la commissione agricoltura e gli ufficiali e gli agenti di polizia locale, nonché gli altri organi cui compete la vigilanza in materia agroambientale. Salva l'applicazione di norme penali, agli stessi soggetti compete la contestazione delle pertinenti sanzioni di legge e significativamente quelle previste dall'articolo 18 ter della L.R. 12 ottobre 1978 n. 63 e s.m.i.

Art. 28. Impiego dei presidi sanitari con mezzi aerei.

I trattamenti antiparassitari con mezzi aerei devono essere effettuati secondo le prescrizioni del Ministero della Sanità, su superfici di terreno coltivate a monocoltura sufficientemente estese (particelle contigue di almeno 1 giornata) evitando la deriva e la contaminazione ambientale oltre i confini stabiliti.

All'interno delle zone da trattare, le zone sensibili (abitazioni, sorgenti, corsi d'acqua, allevamenti di bestiame, strade aperte al traffico) devono essere tenute ad almeno 150 metri dalla linea di volo ed il sorvolo è ammesso senza trattamento e nel rispetto di una quota non inferiore a 60 metri.

Non è invece ammesso il sorvolo delle zone abitate.

Art. 29. Contenitori di antiparassitari.

Non è consentito abbandonare all'aperto interrare o bruciare contenitori di prodotti antiparassitari di qualsiasi genere.

Art. 30. Residui di coltivazione.

Al fine di ridurre la propagazione ed i danni della Metcalfa pruinosa e di altri parassiti, i residui delle potature dei tralci dei vigneti, devono essere adeguatamente eliminati con bruciamento, sminuzzamento e relativo interrimento, oppure con asportazione dai vigneti per altri usi.

In caso di vigneto infestato da flavescenza dorata si devono rispettare le disposizioni di legge in merito.

Art. 31. Terreni ingerbiditi e vigneti incolti.

~~Al fine di evitare il diffondersi di insetti infestanti, (ad esempio metcalfa e/o flavescenza dorata) i terreni incolti o a gerbido confinanti con aree coltivate o abitate, devono essere convenientemente e regolarmente puliti sull'intera superficie. Le operazioni di ripulitura dei terreni dovranno essere eseguite con regolarità.~~

~~Qualora il proprietario del fondo a gerbido non provvedesse alla pulizia dello stesso, il confinante può segnalare il mancato adempimento all'ufficio municipale che provvederà al preventivo accertamento e ad avvisare il Sindaco il quale potrà emanare eventuale ordinanza in merito.~~

~~Se a tale operazione non provvederanno i proprietari medesimi, la stessa potrà essere eseguita dal Comune che potrà poi farsi rimborsare le spese dai proprietari del fondo ingerbiditi.~~

~~Previo perizia asseverata di un esperto in materia, designato dalla Commissione dell'agricoltura, è fatto obbligo ai proprietari di estirpare vigneti incolti che, non essendo trattati, sono focolai di gravi infezioni (Oidio, Peronospora, Metcalfa, Flavescenza Dorata, ecc..). Le spese della perizia saranno comunque addebitate al proprietario del fondo a gerbido.~~

~~Qualora il proprietario non fosse in grado di provvedere, il Comune potrà far eseguire l'estirpo. In tal caso, tutte le spese sostenute saranno addebitate al proprietario.~~

Da sostituire con:

Art. 31 - PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DI ORGANISMI NOCIVI DELLE PIANTE

E' vietato mantenere i terreni in stato di gerbido tali da costituire focolai di diffusione di organismi nocivi pericolosi per le colture agrarie e forestali. I proprietari e/o conduttori hanno l'obbligo di mantenere i terreni in condizioni tali da non costituire pericolo. Salva l'effettuazione di interventi particolari previsti da misure di lotta obbligatoria, sono considerati idonei ai fini della prevenzione della diffusione di organismi nocivi delle piante lo sfalcio della vegetazione spontanea compresa l'estirpazione di ricacci di specie diversa

da quelle forestali e/o l'aratura. E' comunque fatto obbligo di estirpo anche di un unico ceppo di vite sintomatico, nonché l'estirpo dei ricacci di vite selvatica.

In caso di inadempienza l'Amministrazione comunale previa conforme verifica e parere della Commissione dell'agricoltura, ordina al proprietario e/o conduttore del fondo, l'esecuzione delle necessarie operazioni ponendone a suo esclusivo carico le relative spese.

Art. 31bis - PROCEDURE AMMINISTRATIVE.

Gli obblighi che gravano sul proprietario e/o conduttore in tema di prevenzione della diffusione degli organismi nocivi delle piante, sono notificati ai proprietari e/o conduttori dei fondi inadempienti con apposito provvedimento del Comune. In tale atto sono evidenziate le azioni da eseguire ed i tempi entro cui vanno poste in essere con le conseguenti misure che verranno adottate in caso di mancato adempimento. Decorso inutilmente il periodo entro cui provvedere, il Sindaco dispone mediante ordinanza l'esecuzione delle operazioni necessarie.

In presenza di misure di lotta obbligatoria adottate in attuazione del D.Lgs. 19 agosto 2005 n.214 gli obblighi sono notificati agli inadempienti con apposita ordinanza del Comune nel quale sono evidenziate le azioni da eseguire. Decorso inutilmente il periodo predetto, il Comune invierà segnalazione al Settore Fitosanitario regionale per l'adozione delle misure di competenza.

Art. 31ter - DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE SPECIFICHE IN TEMA DI PREVENZIONE E LOTTA ALLA FLAVESCENZA DORATA DELLA VITE.

I proprietari dei terreni su cui insistono vigneti incolti hanno l'obbligo di provvedere alla loro estirpazione; i proprietari di fondi sui quali siano presenti viti sparse o ricacci spontanei di vite mantenuti allo stato incolto devono provvedere alla eliminazione delle piante di vite, comprese le radici. In considerazione della situazione di emergenza, della acclarata pericolosità costituita dalla presenza di viti incolte anche a notevole distanza, quali fattori di recrudescenza della Flavescenza dorata, il Sindaco, acquisito il parere tecnico del settore fitosanitario regionale con propria ordinanza con tingibile ed urgente notificata al proprietario e/o conduttore del fondo interessato e fissa il termine entro cui si debba eseguire l'estirpazione nonché le modalità dell'intervento sostitutivo nel caso di inattività del proprietario/conduttore.

Restano impregiudicate le prerogative del settore fitosanitario di cui all'art. 18 ter della L.R. n. 63/78.

Per l'attuazione delle presenti disposizioni l'amministrazione comunale e la commissione agricoltura si avvalgono della collaborazione tecnico-scientifica del settore fitosanitario regionale.

Titolo VII MALATTIE BESTIAME E TRASPORTO LETAME

Art. 32. Obbligo di denuncia.

I proprietari o detentori degli animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare all'Autorità Comunale qualsiasi caso di malattia infettiva o diffusiva degli animali o sospetta di esserlo, compresa fra quelle indicate nell'Art. 1 del regolamento di polizia veterinaria 8 febbraio 1954, n. 320 e nella circolare n. 55 in data 5 giugno 1954 dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità.

Art. 33. Malattie contagiose.

Nel caso di malattia infettiva o diffusiva, anche prima dell'intervento dell'autorità sanitaria cui sia stata fatta denuncia, il proprietario o conduttore degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovrà provvedere al loro isolamento, evitando specialmente la comunanza per mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua. Il proprietario o conduttore degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovrà uniformarsi a tutte le disposizioni che saranno impartite dalla competente autorità.

Art. 34. Animali morti per malattie infettive.

L'interramento degli animali morti per malattie infettive o diffusive, o sospette di esserlo, deve essere eseguito in conformità alle prescrizioni del servizio veterinario dell'A.S.L. locale.

Art. 35. Igiene delle stalle.

Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente aerate, intonacate ed in buono stato di manutenzione. Il bestiame deve essere tenuto pulito, non inzaccherato di sterco ed altre materie.

E' vietato tenere nelle stalle animali da cortile.

Art. 36. Trasporto del letame e spurgo dei pozzi neri.

Per il trasporto del letame d'ogni genere e per lo spurgo di pozzi neri dovranno essere osservate le disposizioni vigenti.

Il letame potrà essere trasportato in qualunque ora del giorno, purchè sia contenuto in carri o rimorchi in modo da escludere ogni dispersione; deve, inoltre, essere coperto con teloni durante il trasporto nell'attraversamento di centri abitati.

Non sarà possibile stoccarlo in prossimità di abitazioni (escluse le concimaie autorizzate) ed in luoghi dove possa dare corso ad inquinamento di falde freatiche e dovrà essere interrato mediante aratura o analoga operazione agricola entro 24 ore dallo spandimento a decorrere dal 1° aprile al 31 ottobre.

Art. 37. Spandimento liquame.

Lo spandimento del liquame stoccato a norma di legge nelle apposite vasche, potrà essere eseguito esclusivamente nei terreni comunicati alla Provincia nel piano di smaltimento da questa autorizzato e deve essere interrato immediatamente mediante aratura o operazione agricola analoga.

Lo spandimento del liquame potrà essere effettuato nelle prime ore della mattina o in tarda serata.

E' comunque fatto divieto assoluto di spandimento di sangue e di altre parti animali.

Art. 38. Stoccaggio della pollina.

Lo stoccaggio della pollina proveniente da allevamenti zootecnici deve avvenire nel rispetto della vigente normativa in materia di utilizzo e smaltimento in agricoltura dei reflui zootecnici e nel caso di spandimento dovrà essere immediatamente interrata mediante aratura od analoga operazione.

Titolo VIII

MANUTENZIONE D'USO DELLE STRADE

Art. 39. Transito di mezzi cingolati e meccanici in genere.

E' fatto divieto di transito e manovra con mezzi cingolati su strade asfaltate di qualsiasi tipo e classificazione, senza che tali mezzi siano muniti delle apposite protezioni. I trasgressori di tale norma saranno tenuti al risarcimento dei danni arrecati al manto stradale, oltre al pagamento della sanzione stabilita dal Sindaco in conformità a questo regolamento.

E' vietato con qualsiasi mezzo sporcare e danneggiare strade di qualsiasi tipo e classificazione. Chiunque contravvenga a tale divieto è tenuto a provvedere immediatamente a propria cura e spese alla pulizia della carreggiata ed al ripristino di eventuali danni, fatta comunque salva l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento.

Art. 40. Strade comunali, vicinali ed interpoderali.

Coloro che, transitando su strade comunali, interpoderali e vicinali con carichi eccessivi, le danneggiassero, sono tenuti a ristabilirne il funzionamento a proprie spese.

E' vietato, altresì, fare opere, depositi od ingombri sul suolo delle strade comunali, interpoderali o vicinali, in modo da pregiudicare il libero transito, nonchè, alterare le dimensioni, la forma e l'uso delle stesse.

Tutti gli utenti di strade interpoderali e vicinali ad uso pubblico, sono tenuti a partecipare ai lavori di manutenzione delle stesse con prestazioni di manodopera o concorso nelle spese. La necessità di spese e/o di manodopera è stabilita da chi ne fa maggiormente uso. Le strade vicinali ed interpoderali debbono presentare opportune opere di regimazione delle acque.

Titolo IX

RISPETTO DELLA SICUREZZA, DELLA SALUTE E DELLA TRANQUILLITA' ALTRIUI.

Art. 41. Colture agrarie e loro limitazioni.

Ciascun proprietario di terreni può usare i suoi beni per quelle colture e quegli allevamenti di bestiame che riterrà più utili, purchè la sua attività non costituisca pericolo od incomodo per i vicini e siano osservati le particolari norme di legge dettate per particolari colture.

Quando si renda necessario per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, il Sindaco adotta i provvedimenti necessari per imporre modalità e limiti negli allevamenti del bestiame e nelle colture.

Art. 42. Accensione fuochi.

Con richiamo alle leggi vigenti non è permesso accendere stoppie, sarmenti, gerbidi o incolti senza essersi assicurati che sia stato eliminato qualsiasi pericolo di incendio. In nessun caso si possono accendere fuochi all'aperto se non a distanza tale che non possa creare pericolo per le case, stalle, fienili, pagliai e simili. Comunque tutti i fuochi devono essere costantemente custoditi da un numero sufficiente di persone idonee e non potranno essere abbandonati finchè non siano spenti completamente. I fuochi non dovranno essere accesi nelle giornate ventose.

In ogni caso nella Località Madonna della Neve, fermo restando quanto disposto al comma 1 i fuochi potranno essere accesi solo nei seguenti orari:

- da marzo ad ottobre:

mercoledì pomeriggio ore 16.30 – 19.30
sabato mattina ore 07.30 – 10.30

- da novembre a febbraio:

mercoledì pomeriggio ore 14.00 – 17.00
sabato mattina ore 09.30 – 12.30

Art. 43. Prevenzione incendi.

E' proibito accendere sia di giorno che di notte, razzi o altri fuochi artificiali, fuochi o falò per le vie e le piazze pubbliche e vicino alle case o pagliai, senza il permesso scritto delle autorità competenti.

Art. 44. Disboscamento e modifiche del suolo.

Le domande per disboscamenti e per svincoli idrogeologici, volte rispettivamente alla Guardia Forestale, alla Provincia di Cuneo ed alla Regione Piemonte onde ottenere le debite autorizzazioni debbono essere depositate in copia presso il Comune per opportuna conoscenza.

Titolo X
CONTROLLI E SANZIONI

Art. 45. Violazioni e sanzioni.

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dal Sindaco, dagli ufficiali ed agenti di polizia municipale, nonché dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

Le violazioni al presente regolamento salvo che il fatto non costituisca o non sia punito da disposizioni speciali, sono punite ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 con sanzioni amministrative pecuniarie da 25 a 500 €.

Art. 46. Ripristino ed esecuzione d'ufficio.

Oltre il pagamento della sanzione prevista il Sindaco può ordinare la rimessa in pristino e disporre l'esecuzione d'ufficio dei danni arrecati e delle modificazioni provocate, quando ricorrono gli estremi di cui all'art. 50 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Art. 47. Omissione di ottemperanza.

Chiunque non ottemperi alla esecuzione delle ordinanze emanate dal Sindaco, salvi i casi previsti dall'Art. 650 del Codice Penale o da altre leggi o regolamenti generali e speciali, è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da € 50,00 a € 500,00.

Titolo XI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 48. Entrata in vigore.

Il presente regolamento avrà vigore un mese dopo la sua regolare pubblicazione ed abroga tutti i precedenti regolamenti, ordinanze e consuetudini riguardanti le materie contemplate nel regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.

Art. 49. Deroga.

La messa a dimora e la coltivazione di piante ornamentali e da frutta all'interno dei recinti con casa di abitazione non è soggetta al rispetto delle distanze stabilite nel presente regolamento, ma ricade nelle disposizioni del Codice Civile.

Art. 50. Norme generali.

Per quanto non espressamente disposto dal presente regolamento si fa rinvio a quanto dispone il Codice Civile e ogni altra norma legislativa in materia.

ALLEGATO "A"

"In deroga al disposto dell'articolo 892 c.c. la minima distanza delle piante dai confini pubblici e privati è fissata come segue:

Per gli impianti di alberi di alto fusto, compresi i pioppi ed i fruttiferi:

- Metri 15 dalle altre colture, dai confini e dalle strade.

Per gli alberi di medio e basso fusto compreso il nocciolo:

- Metri 4 dai confini

Per i vigneti:

- vale quanto disposto dall'art. 24 del presente regolamento

Per piantagioni a vivaio:

- Metri 3 dai confini, le piantine costituenti il vivaio dovranno tuttavia essere rimosse entro tre anni dalla loro messa a dimora.

Dette distanze sono vincolanti salvo diversi accordi tra privati confinanti.

E' fatto assoluto divieto di reimpianto e obbligo di taglio periodico degli alberi a crescita spontanea. Per tutti gli altri casi, non contemplati nel presente Regolamento, si potrà fare riferimento al vigente codice civile, ed in particolare agli articoli 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898 e 899".

Per la messa a dimora di piante da giardino e nei cortili compresi nel centro abitato, perimetrato dagli strumenti urbanistici, si osservano le distanze previste dal Codice Civile, salvo per le siepi e gli arbusti che devono avere una distanza minima di mezzo metro dal confine vicinale.

E' vietato eseguire piantagioni, sia pure osservando le distanze indicate precedentemente, in corrispondenza di curve stradali, incroci e bivi dove sussiste scarsa visibilità.

E' concesso piantare arbusti, siepi e salici su cigli franosi in modo da ostacolare lo smottamento, previa richiesta del sopralluogo dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Le piante che nascono o che crescono spontaneamente sono a disposizione del proprietario o del conduttore del fondo purchè la loro posizione rispetti le medesime distanze per quelle messe a dimora.

L'Amministrazione Comunale responsabile della polizia e vigilanza può esigere che si estirpino a spese del proprietario del fondo alberi, viti, siepi ed arbusti che siano piantati o che crescono spontaneamente a distanza minore di quella stabilita.

Per le piantagioni lungo le sponde dei fiumi si fa riferimento alle leggi vigenti in materia.

La presente normativa non si applica ai viali e piazze comunali ed alle opere pubbliche approvate dal Comune.